

COMUNICAZIONE OTTOBRE 2018

DICHIARAZIONI ON LINE DEL REDDITO PROFESSIONALE E DEL VOLUME D'AFFARI ANNO 2017

Soggetti interessati e termini per la presentazione

La dichiarazione del **reddito professionale e/o del volume d'affari relativi all'anno d'imposta 2017** deve essere presentata telematicamente entro il **31 ottobre 2018**, accedendo all'apposita sezione su Inarcassa OnLine, da:

- Gli **Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA**, a prescindere dal codice di attività;
- Le **Società di professionisti**;
- Le **Società tra professionisti**;
- Le **Società di Ingegneria**.

La dichiarazione deve essere altresì presentata, entro lo stesso termine (**31.10.2018**), con modello cartaceo reso disponibile nella sezione "documenti utili" del sito di Inarcassa, dagli **eredi dei professionisti deceduti nel corso dell'anno 2017**.

Per gli **eredi dei professionisti deceduti nel corso dell'anno 2018** il termine per l'invio della dichiarazione, sempre con modello cartaceo, è **prorogato di dodici mesi (31.10.2019)**.

I professionisti iscritti per una frazione dell'anno 2017 che hanno già versato, sullo stesso reddito professionale da dichiarare ad Inarcassa, la contribuzione previdenziale presso la Gestione Separata INPS (contestualmente ad un precedente rapporto di lavoro dipendente o assimilato), possono procedere a dichiarare il reddito professionale frazionato in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione presso Inarcassa, così da evitare duplicazione contributiva sullo stesso reddito. La facoltà di comunicare il reddito frazionato è possibile soltanto se viene contestualmente inviata la documentazione comprovante i versamenti alla Gestione Separata INPS. A tal fine infatti, sarà richiesto, al termine della compilazione della Sezione A, di allegare i modelli RR o F24, in formato PDF, comprovanti l'avvenuto versamento della contribuzione alla Gestione Separata Inps. (Un esempio: professionista iscritto a Inarcassa dal 20-04-2017 al 31-12-2017 con reddito professionale pari ad Euro 24.000,00. Nel caso abbia effettuato versamenti alla Gestione Separata Inps per lo stesso anno, il reddito professionale frazionato sarà pari a $24.000/12 \cdot 9 = 18.000$).

Chi si è avvalso, per l'anno 2017, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 – e i professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall'art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, tenuti a compilare il quadro LM della dichiarazione Redditi 2018, devono compilare la dichiarazione, riportando il reddito professionale e il volume di affari derivante dall'esercizio della professione, secondo le indicazioni riportate negli help on-line disponibili in procedura.

COMUNICAZIONE OTTOBRE 2018

La comunicazione deve essere inviata **anche se** le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

Sono esonerati dall'invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti **non iscritti** a Inarcassa che:

- per l'anno 2017 siano stati privi di partita IVA;
- siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l'iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2017.

Novità - Prestazioni con Iva ad esigibilità differita.

A partire dalla dichiarazione relativa all'anno 2016, il calcolo del contributo integrativo dovuto ad Inarcassa segue le regole fiscali in materia di IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012). Questo comporta un beneficio per il professionista in quanto il contributo integrativo viene versato nell'anno in cui la prestazione è divenuta esigibile fiscalmente e senza alcuna anticipazione. A tal fine nella sezione A va indicata la quota di volume di affari professionale prodotto nell'anno 2017 con IVA esigibile in anni successivi.

2

Solo chi nella precedente dichiarazione dei redditi 2016 ha compilato il modulo di Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012), deve riportare per quest'anno, **nei campi della colonna 11 (per i professionisti) o colonna 9 (per le Società)**, esclusivamente i dati relativi alle fatture con Iva ad esigibilità differita, **già indicate nella precedente dichiarazione**, che sono state incassate, in tutto o in parte, nel corso dell'anno 2017. Il contributo integrativo corrisposto, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l'anno 2017 che non potrà comunque essere inferiore alla quota minima.

Contributo soggettivo facoltativo

Dopo aver presentato la Dichiarazione telematica 2017, gli iscritti, anche pensionati, possono valutare di versare un **contributo soggettivo facoltativo** in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza) che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche. Chi lo desidera, può stabilire l'importo del versamento e generare il bollettino MAV dall'apposita voce di menù su Inarcassa Online.

COMUNICAZIONE OTTOBRE 2018

Termini per il pagamento del contributo soggettivo e/o integrativo

- I **Professionisti iscritti ad Inarcassa** devono procedere al pagamento del conguaglio contributivo, entro il **31 dicembre 2018** con bollettino M.AV che, a conclusione della procedura di invio del modello Dich/2017, deve essere generato seguendo le istruzioni. Entro lo stesso termine devono procedere al pagamento dell'eventuale contributo soggettivo facoltativo.
- Gli **eredi dei professionisti deceduti nel corso dell'anno 2017** devono procedere al pagamento dell'eventuale conguaglio contributivo relativo all'anno d'imposta 2017 entro il **31 dicembre 2018**. Entro lo stesso termine devono, altresì, procedere al pagamento dell'eventuale conguaglio contributivo relativo all'anno di imposta 2016.
- Gli **eredi dei professionisti deceduti nel corso dell'anno 2018** devono procedere al pagamento dell'eventuale conguaglio contributivo relativo all'anno d'imposta 2017 entro il **31 dicembre 2019**. Entro lo stesso termine devono, altresì, procedere al pagamento dell'eventuale conguaglio contributivo relativo all'anno di imposta 2018.

Si ricorda inoltre, ad ogni buon fine, che per i **Professionisti non iscritti ad Inarcassa e le Società di Ingegneria** il termine per il pagamento del contributo integrativo relativo all'anno 2017 è scaduto il **31 agosto 2018** (vedi comunicazione agosto 2018).

Rateizzazione del conguaglio contributivo

I Professionisti iscritti ad Inarcassa possono richiedere, compilando la voce dedicata nell'ambito della procedura della dich online 2017, la rateizzazione del conguaglio contributivo se superiore a 1.000,00 euro, in tre rate quadrimestrali a partire da marzo 2019 con un interesse pari all'1,5% annuo. Al fine di ottenere la rateizzazione gli iscritti dovranno essere in regola con le obbligazioni documentali e contributive al 31/10. Il pagamento avverrà attraverso il sistema SDD (ex RID). Non possono accedere all'agevolazione coloro che hanno esercitato la deroga 2017 o che abbiano presentato domanda di pensione. Una eventuale rettifica della dichiarazione oltre il termine del 31 ottobre fa decadere la richiesta di rateazione del conguaglio.

Gli iscritti ad Inarcassa, **in regola con gli adempimenti previdenziali**, possono rateizzare il conguaglio contributivo 2017, in scadenza il 31 dicembre p.v., in tre pagamenti posticipati a **marzo, luglio e novembre 2019**, ad un tasso di interesse dell'1,5% senza acconto. Il pagamento avverrà attraverso il **sistema SDD** (disposizione permanente di bonifico alla propria banca).

L'agevolazione deve essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d'affari professionale 2017 **entro il 31 ottobre**.

COMUNICAZIONE OTTOBRE 2018

Potranno accedere i soli **professionisti e pensionati iscritti nel 2017** che, al 31 ottobre, si trovino in stato di regolarità nelle obbligazioni documentali e contributive e che:

- non abbiano importi a debito oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale;
- non abbiano, per lo stesso anno di conguaglio, esercitato la deroga al versamento del minimo soggettivo;
- non siano pensionandi, ovvero non abbiano maturato i requisiti e presentato domanda di pensione ancora in corso.

La rateizzazione viene accordata per un importo minimo di euro 1.000.

Inoltre:

- **eventuali rettifiche reddituali** in relazione ad una dichiarazione già presentata con contestuale richiesta del piano di rateizzazione, **comunicare successivamente al 31 ottobre** comportano l'obbligo del pagamento alla scadenza ordinaria (31/12), facendo decadere la richiesta;
- il Piano di rateizzazione decade al **mancato pagamento anche di una sola rata**: all'atto della decadenza vengono calcolate e notificate le sanzioni dalla data del 1° gennaio dell'anno successivo al conguaglio, sulla base delle somme non pagate.

Per approfondimenti si rimanda all'indirizzo <https://www.inarcassa.it/site/home/articolo7610.html>.